



Pratica n. **132/2018**

Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Unità Operativa Segreteria Comando e Servizi

Dirigente titolare del Settore: Pierpaolo Marullo

ATTO SINDACALE N. 116 DEL 05/07/2018

OGGETTO

EVENTO "NOTTE ROSA 2018". DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI DETENZIONE DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO. DEROGHE AGLI ORARI DI DIFFUSIONE SONORA.

IL SINDACO

Premesso che in data 6, 7 e 8, luglio 2018 si terranno gli eventi inseriti nel week – end "notte rosa", in particolare:

- venerdì 6 luglio la manifestazione inizierà alle ore 18.00 e avrà termine alle ore 07.00 del mattino del giorno successivo;
- sabato 7 luglio la manifestazione inizierà alle ore 18.00 e avrà termine alle ore 07.00 del giorno successivo e che l'area interessata corrisponde al territorio del Comune di Riccione situato a mare della ex strada statale (SS16);

Considerato in ragione anche delle presenze registrate nelle precedenti edizioni, che tale evento richiamerà, anche quest'anno, un notevole afflusso di persone e che la tipologia di manifestazione ed il clima estivo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

Considerato che si svolgeranno spettacoli, coinvolgendo alcuni dei gruppi musicali più importanti e famosi del panorama musicale nazionale e che ciò richiamerà un notevole afflusso di pubblico, in particolare di giovane età;

Considerato altresì che nell'euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro potrebbero fare registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione (nelle aree interessate dall'evento e nelle aree adiacenti) di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti, in caso di rottura, potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

Ritenuto altresì di dover evitare che chi parteciperà all'evento possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

Valutato che l'accesso all'area degli eventi con lattine o bottiglie di plastica chiuse e piene possa essere potenziale fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;



Preso atto che per quanto concerne i pubblici esercizi collocati sull'arenile, l'ordinanza balneare regionale n. 1/2018 all'articolo 5, lettera B), punto 8 prevede che: "tutte le bevande, se richieste dal cliente per asporto, debbano essere vendute in confezioni di plastica o alluminio";

Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000 ed il decreto del Ministero degli Interni del 05 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

Visto l'art. 7 del regolamento di polizia urbana, (atto C.C. n. 16 del 19.05.2016) che vieta ai titolari e ai gestori di attività commerciali al dettaglio, su aree private esercitate in sede fissa (ivi comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici) e su aree pubbliche, di circoli od associazioni private, di attività artigianali, di esercizi di somministrazione, di vendere per asporto o cedere a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie, racchiuse in contenitori di vetro, dalle ore 19,00 alle ore 07,00 del giorno successivo

ORDINA

- Che su tutta l'area cittadina situata a mare della ex strada statale (SS16), nei giorni e negli orari indicati in premessa, sia vietato:

- a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di svolgere attività di vendita, somministrazione o cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande in recipienti o contenitori di vetro;
- detenere consumare, o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

- Che nell'area direttamente oggetto dello spettacolo e precisamente in Piazzale Roma e aree adiacenti, nei giorni e negli orari indicati in premessa, sia vietato accedere all'area della manifestazione con lattine o bottiglie di plastica chiuse e/o piene.

- Che resti ferma, per le attività autorizzate su tutto il territorio comunale, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali, con conseguente cura, da parte dei gestori, di recuperare i vuoti delle bevande somministrate in vetro.

DEROGA

Quanto indicato all' articolo 26 del regolamento di polizia urbana (atto C.C. n. 16 del 19.05.2016) e all'art. 12 del regolamento per l'esercizio delle attività accessorie nelle concessioni aventi finalità turistico ricreative (atto C.C. n. 17 del 19.05.2016).

Consentendo:

- su tutto il territorio comunale l'orario di diffusione della musica diffusa dai pubblici esercizi fino ore 03,00;
- nei locali di cui all'art. 8 dell'atto C.C. n. 17/2016 ovvero tutti i locali situati in area "Marano" tra lo stabilimento n. 128 e i confini con il comune di Rimini, nonché nei locali situati nel tratto compreso tra lo stabilimento balneare n. 23 e n. 50 su demanio e non, fino alle ore 04,00.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

Al Sig. Prefetto di Rimini;



Al Sig. Questore di Rimini;
Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Riccione;
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Riccione;
Al posto di Polizia c/o il comando di Polizia Municipale di Riccione;
Al Comando sottosezione della Polizia Stradale di Riccione;
Al Comando provinciale della Guardia di Finanza;
Al Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale.

Agli agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di euro 400,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Assessori
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.
Sindaco
Vice Sindaco
Presidente Consiglio Comunale

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Sindaco
TOSI RENATA
(Documento Firmato Digitalmente)